RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/22/CEE DEL 10 MAGGIO 1993 RELATIVA AI SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI VALORI MOBILIARI E DELLA DIRETTIVA 93/6/CEE DEL 15 MARZO 1993 RELATIVA ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI

Art. 6

Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento

La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa' per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di intermediazione mobiliare";

c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situ- ate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'articolo 7;

g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' e di idoneita' stabiliti dagli articoli 8 e 10, comma 2;

h) la struttura del gruppo di cui e' parte la SIM non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h). Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche italiane nonche' l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 2, comma 4, da parte di intermediari

finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
Estremi	Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
Titolo	I — Disciplina delle attività e delle imprese di investimento
Capo	II — Attività, succursali e libera prestazione di servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-415-1996/art-6-autorizzazione-all-esercizio-dei-servizi-di-investimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it